



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VICENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                     |                   |                   |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PIETROGRANDE</u> | <u>GIAN MARIA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MOTTES</u>       | <u>MADDALENA</u>  | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>ZARANTONELLO</u> | <u>GIOVANNI</u>   | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> | .....               | .....             | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....               | .....             | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....               | .....             | .....             |
| <input type="checkbox"/> | .....               | .....             | .....             |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 963/2015  
depositato il 23/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6501DN03080/2014 IRPEF-ALTRO 2005  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE VICENZA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 963/2015

UDIENZA DEL

06/06/2017 ore 15:00

N°

722/17 sez 1<sup>a</sup>

PRONUNCIATA IL:

06 GIU. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 OTT. 2017

Il Segretario

MIOTTO Geom. RITA



## CONTESTAZIONE E FATTO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza notificava al signor  
l'avviso di accertamento n. T6501DN03080/2014, prot.  
n. 114370 del 19/12/2014, cron. n. 137/2014, in materia di Irpef, in data  
24 dicembre 2014 relativo all'anno d'imposta 2005.

L'Ufficio finanziario contesta, in base all'art. 37-bis dpr 600/73., l'asserito  
carattere elusivo di una sequenza negoziale realizzata nel corso di molti anni  
ed iniziata nell'anno 2002, anno in cui i soci della Grotto s.p.a. realizzavano  
la rivalutazione, ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni possedute nella  
predetta società e acquistavano l'intero capitale sociale di Luna S.r.l.

Per l'Ufficio, la famiglia Grotto avrebbe posto in essere un "**leveraged cash  
out**", costituito "*dalla strumentalizzazione di alcuni negozi giuridici di  
cessione di partecipazioni i quali sono stati utilizzati non per perseguire le  
finalità tipiche della loro natura, ma per realizzare un arbitraggio fiscale tra il  
regime di tassazione dei dividendi e quello della cessione delle partecipazioni*  
"

L'Amministrazione ritiene che anziché adottare il comportamento  
"fisiologico" consistente nell'applicazione, all'atto della distribuzione dei  
dividendi in capo alle persone fisiche, della disciplina di cui all'art. 47, co. 1  
del Tuir (regime - applicabile al caso di specie - previsto per le partecipazioni  
qualificate e sostanzianti nella tassazione con le aliquote Irpef di un  
imponibile pari al 49,72% - ossia 40% per la distribuzione di riserve di utili  
formatesi *ante* 31/12/2007 - dell'ammontare percepito) ovvero di cui all'art.  
27, co. 1, d.p.r. n. 600 del 1973 (regime previsto per le partecipazioni non  
qualificate e sostanzianti nell'assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo  
d'imposta nella misura del 12,50% - ossia del 20%, a decorrere dal  
1/01/2012 - dell'intero ammontare percepito), il contribuente avrebbe  
adottato un comportamento patologico, previa rivalutazione delle  
partecipazioni con applicazione dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 (e  
successive modificazioni) ha ceduto le quote.

L'Amministrazione ritiene che l'elusività consista nello sfruttamento della



norma di legge che consente la rivalutazione con l'intento di trasformare il dividendo ( con aliquota in questo caso al 43% e quindi il 16% ) in plusvalenza con applicazione dell'aliquota del 4% che è l'imposta sostitutiva.

L'operazione avrebbe inizio nell'anno 2002 : la rivalutazione delle quote in \_\_\_\_\_ e il pagamento dell'imposta sostitutiva pari ad un milione e ottantamila euro.

Nell'anno 2004 la \_\_\_\_\_ acquista le partecipazioni dei soci in \_\_\_\_\_ ( da pag. 6 a pag. 8 del ricorso ) ricorrendo ad un finanziamento bancario, immediatamente ripianato dai soci tramite un versamento e il loro autonomo ricorso al credito bancario.

Nell'anno 2005 ( anno in contestazione ) iniziano le distribuzioni degli utili ( pag. 11) da parte della \_\_\_\_\_ spa alla \_\_\_\_\_ ( con tassazione del 5% come da normativa in vigore) , la quale paga una parte dei debiti con i soci versando loro circa 12 milioni euro , a fronte di \_\_\_\_\_ di debito nel periodo dal 2005 al 2008. Successivamente non vengono più distribuiti utili.

Il ricorrente \_\_\_\_\_ riceve circa \_\_\_\_\_

#### **RICORRENTE**

La prima contestazione riguarda la decadenza dell'azione accertativa: sia in ossequio alla disciplina transitoria contenuta nella legge di stabilità 2016 che riconoscendo la strumentalità del raddoppio dei termini a seguito di invio di notizia di reato già prescritto.

Le successive contestazioni riguardano il merito e la mancanza dei requisiti previsti per legge in merito alla elusività dell'operazione fiscale.

Il ricorrente conclude , chiedendo

“ in via principale: dichiarare l'illegittimità, totale o parziale – e per l'effetto disporre l'annullamento, totale o parziale – dell'avviso di accertamento impugnato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo;

in via subordinata: ridurre al minimo la pretesa, per i motivi esposti in narrativa;

in ogni caso: condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle



*somme eventualmente percepite nelle more del giudizio, aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese di giudizio ex art. 15 del d.lgs. 546 del 1992"*

#### RESISTENTE

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-direzione provinciale di Vicenza con il deposito dell'atto di controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio. Le argomentazioni esposte in avviso di accertamento e riprese nella costituzione sono volte a ribadire la legittimità del proprio agire in funzione di un chiaro intento elusivo posto in essere dal signor Grotto sin dall'anno 2002.

#### UDIENZA

All'odierna udienza sono presenti i rappresentanti delle parti quali, udita la relazione, dopo discussione si richiamano alle conclusioni come formulate in atti depositati.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene di annullare l'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso e notificato oltre il termine massimo consentito per legge non operando il cd "raddoppio dei termini".

L'anno in contestazione è il 2005 e l'Amministrazione notifica al ricorrente l'avviso di accertamento il 24 dicembre 2014.

Il problema, dunque, riguarda l'incidenza dell'art. 1, comma 132 della l. 208/2015 la cd "legge di stabilità 2016" sulla validità degli avvisi di accertamento già notificati (come il nostro) al momento dell'entrata in vigore delle norme modificative dell'art. 57 del dpr 633 del 1972, previste dai commi 130 e 131 dell'articolo 1 della legge citata il quale recita: "... per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione... tuttavia, in caso di violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini



di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo"

Questo Giudice ritiene che tale comma abbia abrogato il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 128 del 2015 il quale recitava : "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento , dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria , notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ( 2 settembre 2015 ) . in quanto la legge di stabilità non ha stabilito nulla sul punto e quindi, trattandosi di leggi aventi stessa portata , non potendo qualificare la l.128 del 2015 legge speciale in quanto entrambe disciplinano la stessa materia.

I termini ordinari prevedono un termine di 5 anni e pertanto la notifica era consentita fino al 31.12.2010.

Vi è comunque un altro motivo che induce , questo Collegio a ritenere illegittimo l'atto impugnato : la notizia di reato è stata inoltrata solo nell'anno 2014 come risulta dagli atti di causa e , quindi , in un momento in cui era il reato era già prescritto.

Il termine di prescrizione previsto dal codice penale per questo tipo di reati è pari a 6 anni non ricorrendo ipotesi speciali o di particolare gravità, ne' ricorrendo alcun intervento interruttivo.

La dichiarazione dei redditi pro anno 2005 è stata presentata il 30.09.2006 e pertanto il termine di prescrizione scadeva il 30.09.2012.

Rifacendosi a quanto contenuto nella nota sentenza della Corte Costituzionale n.247 del 2011 in tutti i casi in cui la notizia di reato è strumentale al fine di ottenere l'ampliamento dei termini e non finalizzata ad ottenere le risultanze del procedimento penale , l'accertamento deve considerarsi illegittimo .



Questo Collegio ritiene , in veste di arbitro della valutazione della strumentalità dell'invio della notizia di reato alla Procura, come richiesto dalla Corte , che nel caso in esame non vi sia alcun dubbio che l'Agenzia delle Entrate abbia inviato con un ritardo di due anni gli atti alla Procura al solo scopo di poter usufruire della "riapertura" dei termini per l'accertamento.

In questi identici termini si sono espresse sia la CTP di Vicenza , nonché la CTR Veneto; come da sentenze depositate dal ricorrente in corso d'udienza. L'analisi del merito della vicenda, oggi assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza dal potere accertativo , porterebbe, comunque , il Collegio ad una pronuncia di annullamento dell'accertamento impugnato in quanto la contestata elusività , nel caso di specie appare svuotata di contenuto dal lunghissimo periodo temporale intercorso tra l' inizio dell'operazione e le conseguenze ( distribuzione di dividendi ) potenziali che si protrarrebbero nel tempo fino alla totale distribuzione degli utili ( meno i effettivamente distribuiti fino ad oggi ).

L'operazione , così come effettuata ha portato al pagamento di , a fronte del contestati e richiesti dall'Agenzia al signor

Pensare che il risparmio inteso come vantaggio economico di un'operazione di oltre i risieda in una cifra così ridotta ( ) a fronte di un pagamento di oltre un milione d'imposta e spalmata negli anni , appare inverosimile al punto di rendere inoperante il contenuto richiesto dall'art. 37 bis contestato.

Anche l'aspetto riguardante il vantaggio indebito appare discutibile.

Le valide ragioni economiche infine vengono ravvisate nell'interesse reale della società alla creazione di una holding al legittimo fine di poter eventualmente commercializzare la società operativa nell'ottica di una legittima strategia economica di sviluppo del gruppo.

Alla luce di tutte queste considerazioni il Collegio non ravvisa ipotesi di giusti motivi per superare il principio legale della soccombenza alle spese di lite e pertanto , valutata la complessità , il valore e lo svolgimento della lite



ritiene di liquidare un importo di \_\_\_\_\_ oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato effettivamente versato posto a carico della della resistente Agenzia delle Entrate e a favore del ricorrente Grotto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza - 1° sezione- definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

**P.Q.M.**

*“ accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna la resistente al pagamento della somma di \_\_\_\_\_ oltre a cnap e iva come per legge e al pagamento dell'importo versato dal ricorrente per il pagamento del contributo unificato . ”*

Così deciso in Vicenza il 6 giugno 2017

IL RELATORE / ESTENSORE

(Maddalena Mottes)



IL PRESIDENTE

( Gian Maria Pietrogrande )